

STATUTO
ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO DELL'INFANZIA"

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita un'associazione culturale denominata
"IL GIARDINO DELL'INFANZIA".

L'associazione ha sede in Aci Sant'Antonio (CT), via
Salvatore Quasimodo n. 4.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e si prefigge
lo scopo di offrire alle famiglie un supporto
educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel
loro ruolo educativo; di favorire il processo di
crescita globale del bambino, di offrire ai genitori
la possibilità di continuare l'attività
professionale, valorizzando la maternità e
paternità; di offrire alle famiglie la possibilità
che i figli trovino un luogo idoneo alla loro
crescita, favorendo l'integrazione sociale
dell'intero nucleo familiare.

L'associazione si propone di:

- a) favorire azioni informativo - formative rivolte
ai cittadini sui temi della solidarietà sociale,
della qualificazione dei servizi sociali e in genere
su tutto ciò che può essere volto a migliorare la
qualità della vita;
- b) promuovere e favorire le iniziative di studio e
di ricerca nella psicologia dell'educazione e della
formazione;
- c) promuovere, favorire e realizzare iniziative di
studio, di ricerca e di costruzione di strumenti
d'indagine psicometrica nei vari ambiti in cui si
articola la psicologia dell'educazione e della
formazione;
- d) promuovere campagne di sensibilizzazione quale
mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di
vita e di sviluppo;
- e) svolgere attività culturali nell'ambito delle
arti visive, della musica, del teatro,
dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del
tempo libero, delle tematiche sociali, nonché
iniziative sportive e ricreative;
- f) svolgere attività di informazione, di
sensibilizzazione, di ricerca, di organizzazione di
seminari e corsi di formazione professionale,
sociale e culturale, anche in collegamento o con il
contributo di enti pubblici e privati, mediante la
promozione e l'organizzazione di conferenze,

seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, inerenti le tematiche sociali, educative e, in generale, delle materie previste dal presente statuto per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale.

In particolare, l'associazione potrà perseguire lo scopo sociale attraverso la costituzione e organizzazione di scuole d'infanzia, asili nido e materne, scuole elementari e corsi scolastici di lingue a qualsiasi livello, nonchè corsi di recupero anni scolastici per tutti gli indirizzi professionali ed accademici e per tutti gli anni scolastici; la preparazione ai concorsi di qualsiasi grado e livello professionale; l'organizzazione di corsi di formazione per la scelta della futura professione, corsi di orientamento professionale, corsi di meditazione trascendentale e di potenziamento della memoria e dell'intelligenza, nonchè corsi di arredamento e di artigianato.

L'associazione potrà altresì creare ed organizzare scambi culturali ed accademici e non, internazionali, con scuole ed istituti esteri, organizzare club ed incontri culturali nazionali ed internazionali, librerie, ludoteche, centri di lettura e conversazione in lingua nazionale e straniera, mostre d'arte, di libri, dell'artigianato, mercatini per i bambini. Potrà ancora occuparsi dell'organizzazione di colonie estive per bambini ed adulti in Italia ed all'Estero, spettacoli e manifestazioni culturali, sportive e ricreative, manifestazioni ed opere di beneficenza e del volontariato, nonchè corsi di perfezionamento linguistico in paesi esteri e corsi di informatica.

L'Associazione non svolge attività diverse da quella istituzionale, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro, ed in via puramente strumentale agli stessi, l'Associazione potrà compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano utili al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi acquisire a qualsiasi titolo, nonchè cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed

immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà partecipare a bandi ed accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

Art. 3

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per le elezioni degli organi sociali.

Per aderire all'associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale e l'eventuale possibilità di suo pagamento frazionato (mensile, trimestrale, etc.).

Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde inoltre:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Titoli II

Organi dell'Associazione

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'associazione ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione dei fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione potrà avvenire o mediante affissione del relativo avviso nella sede sociale ovvero mediante invio dell'avviso stesso ai soci a mezzo posta raccomandata o posta elettronica. L'avviso dovrà essere affisso presso la sede sociale o spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 11

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo può designare al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione all'associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio di previsione dell'anno successivo;

- la redazione annuale del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statuarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III

Patrimonio Sociale

Art. 16

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell'associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'associazione, nonché da anticipazioni in denaro da parte dei soci che in ogni caso saranno infruttifere.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione.

Art. 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19

Sempre alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla predisposizione del bilancio di previsione. Esattamente dovranno essere individuati gli obiettivi da raggiungere nell'anno successivo, i costi necessari a realizzare tali obiettivi, le quote di partecipazione generale a carico di tutti i soci e le quote individuali e all'occorrenza personalizzate per i soci che usufruiranno direttamente dei servizi resi dall'associazione. In tale documento, infine, verranno anche individuate le modalità e le scadenze di ogni tipo di contribuzione necessaria alla gestione dell'associazione.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 20

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione o ente con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

F.TO GIUSEPPINA MAUGERI

F.TO ROSARIO D'ANNA

F.TO GIUSEPPE DI MAURO

F.TO ROMINA BONANNO

F.TO PAOLO PENNISI.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre
2010 n. 235, firmato digitalmente come per legge,
che si rilascia per gli usi consentiti.
Biancavilla, lì 13 luglio 2020.